II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 19 novembre 1984

che abroga la decisione 83/435/CEE della Commissione e constata che l'apparecchio denominato « Theta — Quench and Deformation Dilatometer, model Dilatronic III S » può essere importato in franchigia dai dazi all'importazione

(84/580/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (1),

visto il regolamento (CEE) n. 2290/83 della Commissione, del 29 luglio 1983, che determina le disposizioni di applicazione degli articoli da 50 a 59 del regolamento (CEE) n. 918/83 (2), in particolare l'articolo 7,

considerando che, con decisione 83/435/CEE del 10 agosto 1983 (3), la Commissione ha deciso che l'importazione dell'apparecchio denominato « Theta — Quench and Deformation Dilatometer, model Dilatronic III S » non poteva avvenire in franchigia dei dazi della tariffa doganale comune a motivo del fatto che lo stesso non poteva essere considerato un apparecchio scientifico ;

considerando che la decisione precitata è stata adottata previa consultazione del gruppo di esperti (previsto dalla normativa comunitaria) ; che, tenuto conto di nuove informazioni portate a conoscenza del gruppo, e riguardanti in particolare l'importanza determinante dell'unità di deformazione nella ricerca specifica da svolgere, nonché delle modifiche che sono state apportate all'apparecchio rispetto ad un apparecchio di tipo corrente, è emerso che, alla data dell'ordinazione, l'apparecchio denominato « Theta — Quench and Deformation Dilatometer, model Dilatronic III S » di cui sopra, a motivo delle sue caratteristiche tecniche obiettive, nonché dell'uso al quale era destinato, doveva essere considerato come scientifico e che nella Comunità non erano prodotti apparecchi idonei agli stessi usi ; che, pertanto, era giustificato ammettere in franchigia l'apparecchio precitato ;

considerando che, di conseguenza, la decisione 83/453/CEE di cui sopra deve essere abrogata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. L'apparecchio denominato « Theta — Quench and Deformation Dilatometer, model Diltronic III S », oggetto della richiesta del Belgio del 16 febbraio 1983, può essere importato in franchigia dei dazi all'importazione.

2. La decisione 83/435/CEE è abrogata.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 1984.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

(1) GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1.
(2) GU n. L 220 dell'11. 8. 1983, pag. 20.
(3) GU n. L 244 del 2. 9. 1983, pag. 41.